

Bruxelles, 27 febbraio 2026
(OR. en)

6393/26

AGRILEG 33
VETER 23
DELECT 32

NOTA PUNTO "I/A"

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2035 per quanto riguarda le norme relative alla tracciabilità di cani, gatti e furetti detenuti

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda le norme relative ai movimenti all'interno dell'Unione di cani, gatti, furetti e altri carnivori detenuti

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza e allo status di indenne da malattia per l'infestazione da *Echinococcus multilocularis*

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di cani, gatti e furetti

- Intenzione di non sollevare obiezioni

1. Il 20 gennaio 2026 la Commissione ha sottoposto al Consiglio i seguenti atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 290 TFUE e in particolare conformemente agli articoli specifici del regolamento (UE) 2016/429 ("normativa in materia di sanità animale")¹ indicati di seguito:
 - a. REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (C(2026) 0020 final)²
 - *Base giuridica: articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, articolo 245, paragrafo 3, articolo 246, paragrafo 3, articolo 249, paragrafo 3, articolo 252, paragrafo 1, e articolo 254 della normativa in materia di sanità animale*
 - b. REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2035 per quanto riguarda le norme relative alla tracciabilità di cani, gatti e furetti detenuti (C(2026) 0021 final)³
 - *Base giuridica: articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, e articolo 118, paragrafi 1 e 2, della normativa in materia di sanità animale*
 - c. REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda le norme relative ai movimenti all'interno dell'Unione di cani, gatti, furetti e altri carnivori detenuti (C(2026) 0022 final)⁴
 - *Base giuridica: articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, articolo 136, paragrafo 2, e articolo 140, lettera a), punto i), della normativa in materia di sanità animale*
 - d. REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza e allo status di indenne da malattia per l'infestazione da *Echinococcus multilocularis* (C(2026) 0023 final)⁵
 - *Base giuridica: articolo 29, articolo 39, articolo 41, paragrafo 3, e articolo 42, paragrafo 6, della normativa in materia di sanità animale*

¹ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale").

² Doc. ST 5586/26.

³ Docc. ST 5591/26 + ADD 1.

⁴ Docc. ST 5588/26 + ADD 1.

⁵ Docc. ST 5592/26 + ADD 1.

2. Il 9 febbraio 2026 la Commissione ha sottoposto al Consiglio il seguente atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 290 TFUE e in particolare conformemente all'articolo 234, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 ("normativa in materia di sanità animale"):
 - REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di cani, gatti e furetti (C(2026) 0024 final)⁶
3. Lo scopo dei cinque atti delegati interconnessi di cui ai punti 1 e 2 è riprendere le norme sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia attualmente stabilite nel regolamento (UE) n. 576/2013⁷, abrogato dalla "normativa in materia di sanità animale" con un periodo transitorio fino al 21 aprile 2026, e creare una nuova serie di norme applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia nel quadro della "normativa in materia di sanità animale". Il Consiglio può sollevare obiezioni agli atti delegati di cui al punto 1 della presente nota fino al 21 marzo 2026 e all'atto delegato di cui al punto 2 fino al 10 aprile 2026.
4. Il 12 febbraio 2026 il commissario Várhelyi ha inviato una lettera⁸ alla presidenza in cui chiede una non obiezione anticipata da parte del Consiglio in merito ai cinque atti delegati al fine di evitare un vuoto giuridico e garantire una transizione agevole dalle norme stabilite nel regolamento (UE) n. 576/2013 alla suddetta nuova serie di norme.
5. Durante la consultazione tacita avviata dopo il ricevimento degli atti delegati in oggetto, una delegazione ha sollevato un'obiezione⁹ all'atto delegato di cui al punto 1, lettera a, della presente nota. Non sono state sollevate obiezioni agli atti delegati di cui al punto 1, lettere b, c e d, e al punto 2 della presente nota.

⁶ Docc. ST 6241/26 + ADD 1.

⁷ Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003.

⁸ Doc. ST 6392/26.

⁹ Doc. WK 2825/2026.

6. Di conseguenza, il 25 febbraio 2026 la presidenza ha organizzato una riunione dei consiglieri/addetti (Agricoltura – Animali e questioni veterinarie) per esaminare l'obiezione sollevata all'atto delegato di cui al punto 1, lettera a. In tale riunione la presidenza ha constatato l'assenza di una maggioranza qualificata favorevole a sollevare obiezioni a tale atto.
 7. Si suggerisce pertanto al Coreper di raccomandare al Consiglio di confermare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, che non intende sollevare obiezioni agli atti delegati di cui ai punti 1 e 2 e che la Commissione e il Parlamento europeo ne saranno informati.
 8. Ciò implica che, salvo obiezioni del Parlamento europeo, gli atti delegati sono pubblicati ed entrano in vigore a norma dell'articolo 264, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/429 ("normativa in materia di sanità animale").
-